REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1185/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]), in particolare l'articolo 121, primo comma, lettera m), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 118 *sexvicies*, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'etichettatura e la presentazione del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità devono contenere l'indicazione del nome del produttore o del venditore. L'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione ([2]) stabilisce che tale indicazione deve essere completata dai termini "produttore" o "prodotto da" e "venditore" o "venduto da" o da termini equivalenti. Detta disposizione stabilisce inoltre che gli Stati membri possono decidere di rendere obbligatoria l'indicazione del produttore e che, in tal caso, possono autorizzare la sostituzione dei termini "produttore" e "prodotto da" con un altro termine. Poiché, per l'etichettatura dei vini spumanti, alcuni termini sono tradizionalmente riconosciuti e utilizzati negli Stati membri, è opportuno che, quando questi ultimi decidono di rendere obbligatoria l'indicazione del produttore e autorizzano la sostituzione dei termini "produttore" e "prodotto da" con altri termini, detti termini siano quelli tradizionalmente utilizzati nel settore. Inoltre, al fine di informare i consumatori sulla terminologia utilizzata in questo settore, occorre precisare quali termini possono essere autorizzati nelle diverse lingue dell'Unione.

(2) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 607/2009.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato:

1) all'articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) di permettere la sostituzione dei termini "*produttore*" o "*prodotto da*" con i termini di cui all'allegato X *bis* del presente regolamento.";

2) è inserito l'allegato X *bis*, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.